



Programma LIFE Ambiente

Progetto “SERIAL-WELLFIR”

Riabilitazione Integrata dei campi pozzi alimentati dal fiume Serchio

Task 6 - subtask 6.2

Legge di settore

Deliverable 39



COMUNE DI LUCCA
Settore 7 – Tutela Ambientale



Scuola Superiore
Sant'Anna
di Studi Universitari e di Perfezionamento

**ALLEGATO B DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 419 DEL 12.6.2006**

**NORME TECNICHE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELL'AREA DI SALVAGUARDIA
DEL CAMPO POZZI DI S. ALESSIO - LUCCA**

(art. 94 del D.Lgs 152/2006)

INDICE

INDICE	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DELLE NORME.....	4
ART. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DELL' AREA DI SALVAGUARDIA.....	4
ART. 3 - CRITERI DI DELIMITAZIONE DELL' AREA DI SALVAGUARDIA	4
ART. 4 - ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	4
TITOLO II - PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA.....	5
ART. 5 - AREA DI TUTELA ASSOLUTA	5
ART. 6 - ZONA DI RISPETTO	5
TITOLO III – PROTEZIONE STATICA.....	6
ART. 7 - PROTEZIONE STATICA	6
CAPO 1 - NORME E DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI DI PERICOLO ESISTENTI.....	6
ART. 8 - NORME PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI ESISTENTI	6
ART. 9 – DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E DEGLI ALTRI CENTRI DI PERICOLO	7
ART. 10 - CRITERI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA INQUINAMENTO CONNESSO ALLA RETE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE	8
CAPO 2 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E STRUTTURE NELL'AREA DI RISPETTO RISTRETTA ED ALLARGATA.....	8
ART. 11 – DISCIPLINA PER L' APERTURA DI NUOVI POZZI	8
ART. 12 – DISCIPLINA DELLE FOGNATURE	8
ART. 13 - DISCIPLINA DELLA RETE VIARIA E DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO.....	9
ART. 14 - DISCIPLINA DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE	9
CAPO 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELL'IMPIEGO DI TECNICHE AGRONOMICHE IN AMBITO EXTRA - AGRICOLO.....	10
SEZIONE I - NORME COMUNI ALLE AREE DI RISPETTO RISTRETTA ED ALLARGATA	10
ART. 15 - PIANO DI UTILIZZAZIONE	10
ART. 16 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	10
ART. 17 - AVVICENDAMENTO COLTURALE.....	10
ART. 18 - LAVORAZIONE DEL TERRENO.....	11
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI TERRENI A RIPOSO E DEGLI INCOLTI.....	11
ART. 20 - RIPORTI DI SUOLO NELLE ATTIVITÀ VIVAISTICHE DI PIENO CAMPO	11
ART. 21 - SISTEMAZIONI IDRAULICO - AGRARIE	12
ART. 22 - FERTILIZZAZIONE	12
ART. 23 - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	13
ART. 24 - LOTTA ALLE ERBE INFESTANTI	14
ART. 25 - COLTURE FUORI SUOLO	15
ART. 26 - ATTIVITÀ ZOOTECNICHE.....	15
ART. 27 - IMPIEGO DI PRATICHE AGRONOMICHE IN AMBITO EXTRA-AGRICOLO	15
ART. 28 - IRRIGAZIONE	16
SEZIONE II - NORME SPECIFICHE PER L'AREA DI RISPETTO RISTRETTA	16
ART. 29 - PRESCRIZIONI	16
SEZIONE III - NORME SPECIFICHE PER L'AREA DI RISPETTO ALLARGATA.....	17

ART. 30 - PRESCRIZIONI	17
TITOLO IV - PROTEZIONE DINAMICA	19
ART. 31 - ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO	19
TITOLO V – GESTIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA.....	21
ART. 32 - GESTIONE TERRITORIALE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA	21
ART. 33 - COSTI DI GESTIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA.....	22
ART. 34 - DURATA DELLA LIMITAZIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA.....	23
ART. 35 - VIGILANZA E SANZIONI.....	24
ART. 36 - SCHEMA TIPO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto delle norme

Le seguenti norme tecniche definiscono la perimetrazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi sito in località S. Alessio, nel Comune di Lucca, regolamentano le attività svolte al suo interno, definiscono le azioni da mettere in atto per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Art. 2 – Elementi costitutivi dell'area di salvaguardia

L'individuazione dell'area di salvaguardia comprende:

Allegato A: perimetrazione dell'area di salvaguardia

Allegato C: schema del piano di utilizzazione.

Art. 3 - Criteri di delimitazione dell'area di salvaguardia

La perimetrazione dell'area di salvaguardia è redatta secondo i criteri di cui all'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 12 dic. 2002 "*Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art..94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Art. 4 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Il Comune di Lucca, entro 180 giorni dall'istituzione dell'area di salvaguardia, adegua il proprio strumento urbanistico recependo la delimitazione della "zona di tutela assoluta", della "zona di rispetto ristretta", della "zona di rispetto allargata" e le "Norme tecniche per la regolamentazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio".

TITOLO II - PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Art. 5 - Area di tutela assoluta

L'area di tutela assoluta è di 10 metri intorno all'opera di presa e per essa valgono le disposizioni di cui all'art.94, comma 3, del D.Lgs 152/2006.

Art. 6 - Zona di rispetto

La zona di rispetto, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata è individuata secondo il "criterio idrogeologico", come definito nelle "*Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art.21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152*" sulla base dei risultati di indagini idrogeologiche, pedologiche, agronomiche, del censimento dei centri di pericolo, dei monitoraggi della qualità delle acque sotterranee condotti da Arpat e Asl.

In particolare fanno parte del quadro conoscitivo di riferimento:

A) Indagini idrogeologiche

Indagini idrogeologiche finalizzate all'individuazione dell'area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio - Lucca (art.21 del D.Lgs 152/99)

Prima fase - Individuazione e caratterizzazione dell'area di rispetto
Comune di Lucca e Studio Nollodi (Lucca) - Settembre 2003

B) Indagini agronomiche

Studio agronomico finalizzato all'individuazione ed istituzione dell'area di salvaguardia ai sensi dell'art.21 D.Lgs 152/99 per il campo pozzi di S. Alessio (LU) - Relazione tecnica

Geal S.p.A. e STAFF Studio Associato (Lucca) - Settembre 2003

C) Censimento dei centri di pericolo

Tutela e salvaguardia dello stato delle risorse idriche

Falde idriche del campo pozzi di S. Alessio Comune di Lucca - Relazione tecnica - Salvaguardia A e B

Comune di Lucca e Geom. Federico Campetti (Lucca) - Settembre 2003

Il perimetro della zona di rispetto è riportato nell' Allegato A.

TITOLO III – PROTEZIONE STATICA

Art. 7 - Protezione statica

La *protezione statica* è costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano alle aree di tutela assoluta e di rispetto, finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque interessate dalle captazioni. Essa riguarda l'eliminazione o la mitigazione dei rischi connessi con i centri di pericolo e la riconversione delle pratiche agronomiche, in modo da eliminare o minimizzare i problemi di incompatibilità tra l'uso del territorio e la qualità delle risorse idriche captate

Per l'area di tutela assoluta si applica quanto previsto dall'art.94, comma 3 del D.Lgs 152/2006.

All'interno dell'area di rispetto, sia ristretta che allargata, sono previsti interventi di *protezione statica*, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 152/2006.

La protezione statica comprende:

- I divieti di cui all'art.94 comma 4 del D.Lgs 152/2006.
- Le norme e le disposizioni per la messa in sicurezza dei centri di pericolo, così come definiti dall'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 12 dicembre 2002 e di cui al successivo Capo 1.
- La disciplina delle strutture e attività di cui al comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, riportata nei successivi Capo 2 e 3.

CAPO 1 - NORME E DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI DI PERICOLO ESISTENTI

Art. 8 - Norme per la messa in sicurezza dei pozzi esistenti

Ai sensi dell'art.94, comma 5, del D.Lgs 152/2006, le captazioni esistenti, situate nell'area di rispetto ristretta e allargata sono messe in condizioni di sicurezza. A tale scopo valgono le seguenti disposizioni:

- *tutti i pozzi, ad esclusione di quelli tipo "romano" di grosso diametro con boccapozzo sopraelevato di almeno 0,8 m sul p.c., sono muniti di testa stagna; tutti i pozzi ad uso irriguo dovranno inoltre avere la testa di boccapozzo posta ad almeno 30 cm al di sopra del piano di campagna; i pozzi "romani" sono chiusi con una copertura impermeabile, resistente ed inamovibile, provvista di dispositivo di chiusura con chiave (serratura, lucchetto, ecc.);*

- *tutti i pozzi presenti nelle zone di rispetto ristretta ed allargata e, per il resto della pianura in esame, tutti i pozzi realizzati da oltre 20 anni sono sottoposti ad un collaudo della camicia, nel tratto che va dal boccapozzo a 5 m sotto il p.c., finalizzato alla verifica delle condizioni di impermeabilità della camicia stessa. Nel caso di impossibilità del collaudo o di collaudo con esito negativo il pozzo deve essere cementato;*
- *tutti i pozzi in disuso sono cementati. La cementazione è effettuata secondo le usuali tecniche riconosciute in letteratura, tenendo conto del tipo di pozzo e della situazione idrogeologica in cui si interviene. Nel caso di pozzi di piccolo diametro la cementazione può essere effettuata totalmente con boiaccia cementizia addizionata con bentonite.*

Le verifiche e le operazioni sopra elencate sono eseguite entro 90 giorni dall'individuazione dell'area di salvaguardia da parte della Regione Toscana in base a quanto disposto dall'art.94, comma 1, del D.Lgs 152/2006.

L'avvenuta esecuzione delle verifiche e delle operazioni di messa in sicurezza è oggetto di comunicazione alla Provincia di Lucca da parte del proprietario del terreno in cui il pozzo è ubicato. Alla comunicazione è allegata una relazione, a firma di geologo abilitato, contenente la documentazione delle verifiche e delle opere effettuate e la certificazione che il pozzo è in condizioni di sicurezza.

Art. 9 – Disposizioni per la messa in sicurezza degli insediamenti artigianali ed industriali e degli altri centri di pericolo

L'Amministrazione Comunale individua ai sensi della normativa vigente i soggetti tenuti ad eseguire gli interventi per la messa in sicurezza dei centri di pericolo di cui all'art.2, riguardanti le aree industriali per le quali si dovrà:

- provvedere alla rimozione dei centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- disporre la rimozione dei centri di stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- eliminare i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- rimuovere le cisterne, i fusti interrati ed i macchinari in disuso.

L'Amministrazione Comunale comunica al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32 delle presenti norme, l'elenco dei soggetti individuati ed i provvedimenti assunti per realizzare la bonifica dei centri di pericolo. Il Gruppo Tecnico stabilisce un programma di interventi, con relativi tempi di attuazione e lo comunica alla Regione Toscana entro 180 giorni dall'istituzione dell'area di salvaguardia.

Art. 10 - Criteri per la mitigazione del rischio da inquinamento connesso alla rete di scolo delle acque meteoriche

Gli Enti competenti predispongono e trasmettono al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32 delle presenti norme, un programma annuale di interventi, con i relativi tempi di attuazione, per la periodica sistemazione, ripulitura e, se del caso, ricalibratura dei fossi e dei canali di scolo delle acque presenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata, anche allo scopo di assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti da tetti, corti, piazzali e strade.

CAPO 2 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E STRUTTURE NELL'AREA DI RISPETTO RISTRETTA ED ALLARGATA**Art. 11 – Disciplina per l'apertura di nuovi pozzi**

Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs n. 152/2006, nelle zone di rispetto è vietata l'apertura di nuovi pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica.

La realizzazione di un nuovo pozzo, oltre alle autorizzazioni o comunicazioni previste dalle disposizioni di legge, è assoggettata ad una comunicazione specifica alla Provincia in quanto elemento incidente sullo stato dell'ambiente, corredata dal progetto del pozzo e successiva certificazione della regolare esecuzione dello stesso da parte di geologo abilitato. Il progetto del pozzo contiene:

- l'ubicazione su cartografia C.T.R. alla scala 1:2000;
- la quota del p.c.;
- lo schema stratigrafico;
- lo schema costruttivo.

Le modalità di perforazione ed esecuzione del pozzo sono rilasciate alla discrezione del progettista, con la sola prescrizione, per i pozzi infissi, trivellati od altri, in cui comunque la tubazione di rivestimento della perforazione rimane anche come tubazione definitiva, che gli stessi siano alloggiati in un avampozzo profondo almeno 3 m e di diametro sufficientemente largo a consentire la creazione di una camicia protettiva continua di malta cementizia addizionata con bentonite.

Art. 12 – Disciplina delle fognature

All'interno dell'area di salvaguardia non è presente pubblica fognatura. L'Autorità di Ambito, l'Amministrazione Comunale ed il Gestore del servizio idrico attivano tutte le procedure per la realizzazione della pubblica fognatura e la depurazione delle acque reflue della zona interessata dall'area di

salvaguardia, secondo le previsioni del Piano d'Ambito, adottando tutte le tecniche disponibili per garantire la tenuta della rete di collettamento.

Completato lo schema fognario e depurativo, il Gestore del servizio idrico ne dà tempestiva comunicazione agli utenti, i quali provvedono a richiedere l'allaccio alla rete fognaria entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore.

Entro 60 giorni successivi all'allacciamento alla rete fognaria, gli utenti provvedono alla messa in sicurezza dei preesistenti impianti di trattamento, dandone comunicazione al Gestore.

Art. 13 - Disciplina della rete viaria e delle infrastrutture di servizio

In riferimento all'art.94 del D.Lgs. n. 152/2006, è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. Gli enti competenti provvedono pertanto a ricalibrare e sistemare i fossati lungo la viabilità comunale, con riassetto idraulico di tutto il sistema verso il collettore naturale.

Ai fini della corretta gestione delle opere viarie e delle infrastrutture di servizio, viene posta particolare attenzione a:

- A. realizzazione delle reti di drenaggio superficiale;
- B. controllo della vegetazione infestante, da eseguirsi con interventi non chimici;
- C. stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio;

La realizzazione di nuove strade ed opere viarie in generale, nonché di parcheggi, dovrà prevedere tutte le opere e gli accorgimenti necessari per mitigare le conseguenze di sversamenti accidentali, dimensionati in relazione al carico e alla tipologia di traffico previsto.

Tali disposizioni dovranno essere recepite dal Regolamento Comunale.

Art. 14 - Disciplina dell'edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione

Per quanto concerne l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, il Comune nell'adeguare il Regolamento Urbanistico ed edilizio per recepire le perimetrazioni delle aree di rispetto come sopra definite, prevede, per la eventuale nuova edilizia residenziale, l'allacciamento alla pubblica fognatura e comunque la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque reflue.

“Nel caso in cui, per costruzioni all'interno dell'area di salvaguardia, debbano essere realizzate fondazioni particolari o adottati specifici accorgimenti per la loro messa in opera, queste dovranno essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico”.

“E' vietata la realizzazione di locali e/o vani interrati”.

In ogni caso, in relazione alle condizioni di alta vulnerabilità della falda ai fini della tutela della risorsa idrica, gli strumenti di governo del territorio,

all'interno delle aree di rispetto, privilegeranno destinazioni finalizzate alla tutela ambientale e paesaggistica.

CAPO 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELL'IMPIEGO DI TECNICHE AGRONOMICHE IN AMBITO EXTRA - AGRICOLO

SEZIONE I - Norme comuni alle aree di rispetto ristretta ed allargata

Art. 15 - Piano di utilizzazione

1. I soggetti interessati allo spandimento di concimi, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, nei terreni ricadenti nell'area di rispetto ristretta e allargata presentano al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32, un "piano di utilizzazione" ai sensi dell'art.94, comma 4 del D.Lgs 152/2006.

2. Il suddetto piano, specifico per azienda e terreni, è presentato secondo lo schema di cui all'Allegato C e firmato dal conduttore dei terreni, ovvero dal soggetto fisico o giuridico che gestisce i suoli dal punto di vista dell'utilizzazione agricola e forestale, entro il 30 giorno precedente l'inizio delle operazioni di cui al comma 1 e rimane valido per i 12 mesi successivi al loro avviamento.

3 Il Gruppo Tecnico può chiedere al conduttore integrazioni o chiarimenti. L'Autorità di Ambito approva il Piano di utilizzazione Decorsi i 30 gg in assenza di determinazioni da parte dell'Autorità di Ambito, il Piano si intende approvato. Nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono sospesi. Le attività di cui al comma 1 hanno inizio solo successivamente all'approvazione del Piano di utilizzazione.

Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie

1 Per i trattamenti con erbicidi e geodisinfestanti, è obbligatorio la comunicazione di cui alla L.R. Toscana 36/99 e sue modifiche ed integrazioni.

2. Il conduttore dei terreni è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gruppo Tecnico di eventuali inconvenienti, occorsi durante la normale conduzione agricola, che possano determinare rischi di contaminazione della falda. In particolare sono comunicati episodi di sversamento accidentale di prodotti fitosanitari, carburanti e altre sostanze pericolose che si verifichino all'interno delle aree di salvaguardia.

Art. 17 - Avvicendamento colturale

1. All'interno delle aree di rispetto ristretta e allargata è fatto obbligo di effettuare un regolare avvicendamento delle colture erbacee nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Divieto di coltivazione su uno stesso terreno protratta per oltre due anni consecutivi delle seguenti colture: cereali estivi, cereali autunno vernini, barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, erbai annuali, colture ortive non altrimenti regolamentate e altre erbacee annuali.
- Divieto di ripetizione della coltura prima che sia trascorso un periodo pari alla naturale durata del ciclo colturale per tutte le colture da foraggio, ad esclusione dei prati stabili.
- Divieto di ripetizione di colture ortive prima che siano trascorsi i seguenti periodi:
 - due anni per cavolo, cavolfiore, spinacio, bietola, patata, pomodoro, zucchini, fava, cece, lupino, pisello, fagiolo, fagiolino, lattuga, carota, finocchio, sedano, basilico, indivia e altre ortive per le quali non è specificato un diverso limite temporale;
 - tre anni per fragola, carciofo, cardo, peperone, melanzana, melone, cipolla, anguria (cocomero) e cetriolo;
 - quattro anni per aglio e asparago.
- Divieto di successione di specie diverse appartenenti alla medesima famiglia nell'ambito delle solanacee e cucurbitacee.

Art. 18 - Lavorazione del terreno

1. All'interno delle aree di rispetto ristretta e allargata è vietata la lavorazione principale del terreno con rivoltamento della zolla a profondità superiori ai 30 cm. E' ammesso l'abbinamento di un'aratura nel rispetto del limite indicato con operazioni di discissura o ripuntatura condotte a profondità superiori. E' altresì ammessa la realizzazione di operazioni di scasso a profondità superiore ai 30 cm all'atto dell'impianto di coltivazioni arboree da legno e da frutto.

Art. 19 - Trattamento dei terreni a riposo e degli incolti

I terreni non sottoposti a coltivazione sono assoggettati a regolare manutenzione con almeno due sfalci annuali da effettuare all'inizio dell'estate e in autunno. Qualora si intenda ritirare definitivamente dalla coltivazione i terreni è ammessa la conversione in copertura forestale mediante interventi tesi a favorire l'insediamento di specie di pregio naturalistico. Tale conversione è programmata e descritta nel piano di utilizzazione.

Le aziende che beneficiano del pagamento unico aziendale, sono tenute al rispetto anche degli impegni previsti dal Regolamento CE 1782/03 e dai relativi recepimenti regionali sulla "condizionalità"

Art. 20 - Riporti di suolo nelle attività vivaistiche di pieno campo

1 E' ammesso, purché previsto nel piano di utilizzazione, il periodico riporto di terreno nei vivai per compensare le asportazioni dovute al prelievo di piante con pane di terra. Tuttavia, è fatto obbligo di dimostrare la provenienza del terreno e le condizioni che assicurano l'assenza di sostanze inquinanti che possono minacciare la falda acquifera.

Art. 21 - Sistemazioni idraulico - agrarie

1 E' fatto obbligo di mantenere e, ove necessario, di ripristinare il sistema di scoline, fossi collettori e altre sistemazioni idraulico - agrarie capaci di garantire il rapido allontanamento delle acque dai terreni. Tali interventi possono essere svolti unicamente con operazioni meccaniche escludendo l'impiego di prodotti fitosanitari e sostanze chimiche potenzialmente capaci di inquinare la falda acquifera.

Art. 22 - Fertilizzazione

Gli agricoltori che intendono effettuare apporti di fertilizzanti al terreno presentano, il piano di utilizzazione, redatto secondo quanto indicato nell'Allegato C.

L'apporto di elementi fertilizzanti è ammesso nelle seguenti misure massime:

-
-
- Fosforo: 150 Kg/ha di P_2O_5 di cui almeno il 45 % in presemina; la rimanente frazione deve essere distribuita con localizzazione alla semina.
- Potassio: 200 Kg/ha di K_2O di cui almeno il 45 % in presemina.
- Limitatamente alla concimazione di fondo delle colture legnose ed arboree sono ammessi i seguenti quantitativi massimi:
 - P_2O_5 : 150 Kg/ha,
 - K_2O : 250 Kg/ha.
- Per l'apporto di azoto si rimanda alle norme specifiche per l'area di rispetto ristretta (art 29) e allargata (art. 30). Sono comunque da computare tra le concimazioni azotate gli apporti conseguenti al pascolo e alla stabulazione del bestiame, ove consentiti.

Per quanto riguarda l'utilizzazione del letame bovino, specificatamente per il tempo minimo di maturazione e per il calcolo della quantità di azoto apportata si deve fare riferimento all'allegato n 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2006, n. 32/R "Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991"

Non è consentito l'impiego a fini agronomici dei seguenti materiali:

- pollina;
- compost derivanti da R.S.U.;
- fanghi e altri prodotti derivanti dalle attività di depurazione delle acque;
- scarti e sottoprodotti delle industrie agro-alimentari;

- scarti e sottoprodotti di attività produttive e industriali;
- liquami, colaticci e altre sostanze liquide o solide di origine zootecnica ad eccezione dei fertilizzanti a lenta cessione individuati nella presente regolamentazione;
-
- ogni altra sostanza non ricadente nella categoria dei “fertilizzanti” come definiti dal D.Lgs. 29-04-2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”

E' vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti azotati, così come previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2006, n. 32/R “Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991” nella stagione autunno invernale, di norma dal primo dicembre alla fine di febbraio.

Per le coltivazioni, ad eccezione delle colture permanenti, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno invernale quali ortaggi, floricole, vivaistiche, cereali e generalmente seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 5 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni.

E' vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti azotati così come previsto dall'art. 4 “Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici” del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2006, n. 32/R “Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991” Le modalità di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati devono seguire le indicazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento regionale sopra citato.

Sono vietate la bruciatura, l'asportazione e ogni altra forma di eliminazione dei residui colturali, salvo che per dimostrate ragioni fitoiatriche o, limitatamente al 50% della biomassa, per la costituzione di lettiere zootecniche.

Art. 23 - Trattamenti antiparassitari

I conduttori dei terreni ricadenti nelle aree di rispetto che intendono utilizzare prodotti fitosanitari nella protezione delle colture dalle avversità presentano, il “piano di utilizzazione”, redatto secondo quanto indicato nell'Allegato C.

Fatto salvo quanto specificamente previsto per la regolamentazione delle singole aree di rispetto, è fatto divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari nelle seguenti condizioni:

- a distanza inferiore a 10 metri dai corpi idrici superficiali;
- a distanza inferiore a 10 metri dai pozzi di qualsiasi natura.

E' fatto divieto di effettuare lo smaltimento delle acque di lavaggio delle botti e degli altri contenitori di miscele antiparassitarie con le seguenti modalità:

- smaltimento diretto nel terreno;
- smaltimento nei corpi idrici di superficie;
- smaltimento in sistemi fognari per i quali non è espressamente autorizzato questo tipo di immissione;
- stoccaggio, anche temporaneo, all'interno delle aree di salvaguardia.

Nell'attingimento delle acque utili alla preparazione delle miscele antiparassitarie è fatto obbligo di adottare un sistema di disaccoppiamento tra pozzo e botte per i trattamenti che permetta di escludere eventuali reflussi di acqua contaminata verso il pozzo o le acque superficiali

Art. 24 - Lotta alle erbe infestanti

La lotta alle erbe infestanti, salvo che il "piano di utilizzazione" dimostri l'idoneità di tecniche alternative, è realizzata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Obbligo di praticare la pacciamatura nella coltivazione di tutte le specie che ne consentono l'utilizzazione. Nel caso sia praticata con teli plastici, essi dovranno essere obbligatoriamente rimossi entro i 15 giorni successivi alla raccolta del prodotto.
- Obbligo di effettuare una o più lavorazioni meccaniche del terreno nell'interfila di tutte le colture sarchiabili. La lavorazione meccanica può essere sostituita da interventi di pirodiserbo o altre tecniche analoghe.
- Obbligo di realizzare almeno una lavorazione del terreno ogni anno o, in alternativa, due sfalci nella conduzione delle coltivazioni legnose da frutto, dei vivai in pieno campo, degli impianti di arboricoltura da legno e di colture similari,
- Obbligo di effettuare regolare manutenzione delle tare improduttive e dell'affossatura con almeno due sfalci annuali o, in alternativa, uno sfalcio e una lavorazione meccanica da effettuare in occasione della semina ed entro 15 giorni dalla raccolta.

Le aziende che beneficiano del pagamento unico aziendale, sono tenute al rispetto anche degli impegni previsti dal Regolamento CE 1782/03 e dai relativi recepimenti regionali sulla "condizionalità"

Art. 25 - Colture fuori suolo

Per le attività agricole nelle quali la pianta è coltivata fuori suolo in contenitori riempiti con substrati di crescita di qualsiasi natura è possibile derogare alle limitazioni proposte per le altre colture ove si dimostri, per mezzo del piano di utilizzazione, che l'attivazione di misure cautelari di carattere operativo, gestionale e strutturale consente di evitare l'esposizione del terreno alla deposizione o percolazione di sostanze fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e ogni altra sostanza capace di determinare pericoli per la falda. In ogni caso, è fatto obbligo di intercettare e trattare con tecniche capaci di eliminarne l'eventuale pericolosità per la falda le acque e i liquidi di percolazione dai contenitori e dagli eventuali banconi in cui sono svolte le operazioni colturali prima che esse siano scaricate nel terreno.

E' comunque vietato il ricorso a trattamenti erbicidi e geodisinfestanti a carico del suolo, tranne i casi di lotta obbligatoria disciplinati per legge.

Art. 26 - Attività zootecniche

Nelle aree di rispetto sono vietate le seguenti attività:

- lo stoccaggio e il trattamento di reflui zootecnici, incluso il lagunaggio di liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti.

Eventuali impianti di itticoltura potranno essere realizzati senza che lo scavo interferisca con la falda e dovranno essere completamente impermeabilizzati

Art. 27 - Impiego di pratiche agronomiche in ambito extra-agricolo

L'applicazione di pratiche di derivazione agricola in ambito extra-agricolo e nella coltivazione di orti urbani con produzione destinata all'autoconsumo familiare può avvenire nel rispetto delle norme stabilite per la conduzione agricola dei terreni, fatte salve le seguenti prescrizioni:

- Divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari, presidi medico chirurgici e biocidi ad azione erbicida e geodisinfestante;
- Obbligo di utilizzare nella difesa delle piante prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica o, ove sia necessario ricorrere ai Presidi Medico Chirurgici e ai Biocidi, di utilizzare formulati contenenti i principi attivi ammessi in agricoltura biologica;
- Dalle prescrizioni dei punti precedenti sono fatti salvi gli interventi di disinfestazione in ambito civile con finalità igienico – sanitarie, gli interventi di lotta obbligatoria disciplinati per legge e quelli che si rendano necessari a causa di pericoli gravi ed imminenti per la salute pubblica.

In ambito extra-agricolo non è richiesta la presentazione di un "piano dei trattamenti" per superfici inferiori a 1.500 m².

Art. 28 - Irrigazione

L'utilizzo di acque superficiali o sotterranee captate da zone esterne all'area di salvaguardia e destinate a scopo irriguo all'interno dell'area di salvaguardia deve essere oggetto di comunicazione annuale al Gruppo Tecnico, di cui all'art.32, da parte dell'utilizzatore.

La comunicazione deve contenere:

- gli estremi dell'atto di concessione di derivazione o della licenza di attingimento;
- l'individuazione catastale dei terreni irrigati;
- l'analisi chimica dell'acqua, finalizzata all'individuazione dei principi attivi dei prodotti fitosanitari ; sono incluse nelle analisi le acque prelevate dal fiume Serchio.

SEZIONE II - Norme specifiche per l'area di rispetto ristretta

Art. 29 - Prescrizioni

Nell'area di rispetto ristretta, fatte salve le disposizioni di carattere generale, è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- La fertilizzazione azotata, nel limite di un apporto massimo di 170 Kg/ha di azoto, può essere realizzata solamente con i concimi a lenta cessione di seguito individuati:

Organici	Di sintesi	Organo – minerali
<ul style="list-style-type: none"> • Ammendanti compostati non derivanti da RSU • Cornunghia non torrefatta • Estratti umici • Leonardite • Letame bovino • Torbe • Umati solubili • Vermicompost da letame 	<p>I soli concimi minerali il cui lento rilascio di azoto è basato su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principi attivi prodotti da condensazione di urea ed aldeidi • inibitori della nitrificazione • incapsulamento o ricopertura del granulo di concime 	<p>Tutti i concimi organominerali contenenti azoto in forma esclusivamente organica.</p>

- E' fatto divieto di eseguire interventi con prodotti fitosanitari ad azione erbicida e geodisinfestante di qualsiasi natura.

- Limitatamente agli interventi antiparassitari da realizzare sulla parte aerea delle colture è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica come disciplinata dalla normativa comunitaria..
 - .
- E' vietato lo stoccaggio di prodotti fitosanitari, E' ammesso il deposito temporaneo in condizioni di sicurezza dei quantitativi effettivamente utilizzabili durante il periodo dei trattamenti riferiti ad ogni singola coltura.
- Gli apporti irrigui sono consentiti solo con l'uso di tecniche di irrigazione localizzata che assicurino l'impiego di ridotti volumi d'acqua e limitino la percolazione nel profilo del terreno.
 - E' fatto divieto di stabulazione di bestiame.

SEZIONE III - Norme specifiche per l'area di rispetto allargata

Art. 30 - Prescrizioni

Nell'area di rispetto allargata, fatte salve le disposizioni di carattere generale, è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

La fertilizzazione azotata non deve superare il limite di 170 Kg/ha di azoto; in alternativa possono essere rispettati i limiti massimi previsti dall'allegato 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2006, n. 32/R "Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991"

-
- Salvo limitazioni che si rendano necessarie in conseguenza degli esiti del monitoraggio delle acque di falda, è ammessa in via sperimentale e temporanea l'esecuzione di trattamenti erbicidi, geodisinfestanti e di difesa antiparassitaria nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle fasi di pre-semina e pre-emergenza delle colture e delle erbe infestanti;
 - Sono ammessi interventi erbicidi in post – emergenza della coltura e delle malerbe in presenza accertata della/e specie bersaglio del trattamento;
 - E' ammessa l'esecuzione di un solo intervento annuale di geodisinfestazione quando sia accertata la presenza della/e specie bersaglio del trattamento;
 - Nei limiti di cui sopra, sono ammesse la realizzazione di interventi di controllo delle erbe infestanti e di trattamenti antiparassitari nel

- rispetto delle prescrizioni dei disciplinari per l'agricoltura integrata approvati dalla Regione Toscana.
- E', comunque, fatto divieto di eseguire trattamenti erbicidi e geodisinfestazioni nei seguenti casi:
 - su suolo nudo, anche se non lavorato;
 - nella coltivazione di essenze da foraggio,
 - nella gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
 - nella gestione di superfici boscate;
 - per il recupero di incolti;
 - per la manutenzione delle sistemazioni idraulico – agrarie e delle opere di bonifica ed ingegneria idraulica,
 - in tutte le situazioni in cui la presente regolamentazione non prevede espressamente la possibilità di eseguire interventi con erbicidi.

 - Divieto di preparazione delle miscele antiparassitarie a distanza inferiore ai 10 m dai corpi idrici di superficie e dai pozzi di qualsiasi natura.
 - L'irrigazione è consentita nel rispetto delle limitazioni poste per ciascuna coltura dai disciplinari per l'agricoltura integrata approvati dalla Regione Toscana.

TITOLO IV - PROTEZIONE DINAMICA

Art. 31 - Attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio

La *protezione dinamica* è costituita dall'attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio delle acque di falda, tramite la rete di punti di controllo, sulla quale eseguire un'analisi periodica e continua della qualità dell'acqua in afflusso verso le opere di captazione, al fine di verificare, con sufficiente tempo di sicurezza, l'arrivo di eventuali inquinanti provenienti dall'esterno.

Il Gestore del servizio idrico, entro 60 giorni dalla data di istituzione dell'area di salvaguardia, propone al Gruppo Tecnico (di cui all'art.32) per l'approvazione, e realizza la rete di monitoraggio tenendo conto dei tempi di infiltrazione e di transito nell'acquifero, nonché dell'uso del suolo e degli insediamenti presenti. Tale rete è costituita da due serie di pozzi piezometrici, di cui la prima è disposta tra lo spartiacque idrogeologico e i pozzi, in funzione della morfologia della falda e del territorio, mentre la seconda è realizzata in corrispondenza della zona di ricarica della falda.

I pozzi di controllo hanno profondità e caratteristiche tecniche tali da interessare interamente l'acquifero captato dai pozzi degli acquedotti.

La distanza tra i pozzi di controllo non deve essere superiore a 200 metri.

I campionamenti per i controlli sono effettuati:

- ogni 25 giorni per i pozzi collocati in prossimità dello spartiacque idrogeologico;
- ogni 15 giorni per i pozzi posti in zona di ricarica.

Le caratteristiche tecnico-costruttive dei piezometri di controllo sono:

- profondità non inferiore a m 25;
- diametro tale da consentire l'immissione di una pompa per i prelievi periodici (non inferiore pertanto a 120 mm);
- filtri su tutto lo spessore dell'acquifero (in pratica da 6 a 20 metri circa s.p.c.).

A tali controlli è aggiunto il monitoraggio chimico e microbiologico delle acque del Fiume Serchio in prossimità dei pozzi e la misura periodica, se non in continuo, della portata del corso d'acqua su almeno due sezioni, poste rispettivamente a monte e a valle del campo pozzi. Le misure in contemporanea sulle due sezioni forniranno indicazioni importanti, nei periodi di magra del fiume, sulle perdite subalveari e sulle portate di ricarica della falda utilizzata dai pozzi in esame.

Nelle more della realizzazione dei pozzi di controllo da parte del gestore, il Gruppo Tecnico, di cui all'art. 32, individua entro 60 giorni dalla data di istituzione dell'area di salvaguardia alcuni pozzi alternativi, già esistenti, da utilizzare provvisoriamente per il monitoraggio delle acque.

La rete dei punti di controllo può motivatamente subire delle variazioni nel corso del tempo.

Dell'ubicazione dei pozzi di controllo alternativi e di ogni eventuale variazione della rete di monitoraggio, dovrà essere data notizia alla Regione Toscana entro 30 giorni dalla variazione.

L'A.R.P.A.T., all'interno del Gruppo Tecnico, predispone un piano di monitoraggio della falda idrica che, utilizzando i pozzi di controllo, consenta di accertare la presenza di sostanze inquinanti in anticipazione rispetto alle analisi effettuate sulle acque emunte dal campo pozzi.

Il piano di monitoraggio deve essere inviato alla Regione Toscana entro 60 giorni dall'approvazione del perimetro dell'area di salvaguardia.

In esso sono definiti i parametri da monitorare, la frequenza dei controlli, i metodi di campionamento e i metodi analitici da utilizzare.

Qualsiasi variazione del piano di monitoraggio, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata alla Regione Toscana.

TITOLO V – GESTIONE DELL'AREA DI SALVAGUARDIA

Art. 32 - Gestione territoriale dell'area di salvaguardia

Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni degli articoli 154 e 163 del D.lgs 152/2006, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.

Per gestione dell'area di salvaguardia si intendono tutte le azioni, eseguite da soggetti pubblici e privati, preventivamente autorizzate dall'A.A.T.O. e finalizzate a:

1. definire il quadro conoscitivo delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche, pedologiche, agronomiche, antropiche ed ambientali del territorio, che possono influenzare direttamente la falda, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo;
2. attuare gli interventi di protezione statica e dinamica, necessari alla tutela della risorsa idrica a fini idropotabili, monitorarne gli effetti ed individuare le eventuali modifiche da apportare agli interventi di protezione nel caso in cui non si raggiungano i risultati attesi;
3. effettuare tutte le attività necessarie al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque di falda e delle zone di ricarica;
4. realizzare le opere finalizzate alla conservazione, al miglioramento ed alla tutela della qualità e della quantità delle acque;
5. promuovere le iniziative di informazione al pubblico sulla presenza dell'area di salvaguardia, nonché sui vincoli e sulle prescrizioni che ne conseguono, attraverso l'utilizzo di:
 - cartelli ed avvisi da posizionare nell'intorno dell'area in questione;
 - adeguate forme di divulgazione a mezzo stampa, che prestano particolare attenzione all'aspetto della salute pubblica, rivolte principalmente all'utenza ed alle scuole.

Per la gestione dell'area di salvaguardia è costituito presso la sede dell'A.A.T.O. un **Gruppo Tecnico**, presieduto dal Direttore dell'Autorità d'Ambito, composto da:

- **Autorità di Ambito** Territoriale Ottimale (AATO) con compiti di coordinamento delle azioni e determinazione dei costi di gestione da inserire poi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- **Comune di Lucca** con compiti di raccordo con le previsioni urbanistiche all'interno dell'area di salvaguardia;
- **Gestore** con compiti di soggetto attuatore delle iniziative di protezione statica e dinamica della risorsa idrica. In particolare, per quanto riguarda la protezione statica, il soggetto gestore realizza tutte le iniziative necessarie a dare adeguata informazione al pubblico sulla presenza dell'area di salvaguardia e sulle limitazioni all'uso del territorio che essa comporta, in base anche alle indicazioni date dal Gruppo Tecnico. Per

quanto riguarda invece gli interventi di protezione dinamica realizza i pozzi di controllo necessari al monitoraggio delle acque.

A.S.L., A.R.P.A.T. Autorità di Bacino, Provincia, con compiti di controllo sulla qualità e quantità della risorsa idrica e sulle componenti ambientali che possono compromettere l'impiego della risorsa a fini idropotabili.

Il **Gruppo Tecnico** ha i seguenti compiti:

- Seguire la regolare attuazione degli interventi di protezione statica e dinamica;
- Monitorare i risultati raggiunti con l'attuazione degli interventi di protezione statica e dinamica;
- Individuare le eventuali modifiche alle azioni di protezione statica e dinamica nel caso in cui non siano raggiunti i risultati attesi;
- Individuare gli interventi necessari a fronteggiare eventuali fenomeni locali di inquinamento ambientale che possono portare a situazioni di "crisi idrica" per l'approvvigionamento idropotabile;
- Promuovere azioni di informazione a vari livelli (sostanzialmente a livello scolastico e dell'utenza) sulla presenza dell'area di salvaguardia, sul suo valore ai fini della tutela della salute pubblica e sul significato dei vincoli e prescrizioni presenti nel territorio.
- Esprimere pareri sul "piano di utilizzazione". Il soggetto che presenta il piano di utilizzazione può chiedere di esporre il piano al Gruppo Tecnico, anche mediante propri tecnici.

Il Gruppo Tecnico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi della consulenza di strutture universitarie, tecnici indicati dalle associazioni di categoria, tecnici dell'A.R.S.I.A. e liberi professionisti.

Fino al momento dell'entrata in vigore di una normativa regionale che regolamenti l'istituzione e le modalità di gestione delle aree di salvaguardia, l'Autorità di Ambito autorizza, sentito il parere del Gruppo Tecnico, i piani di utilizzazione .

Fino alla realizzazione da parte del gestore del servizio idrico dei pozzi di controllo, l'A.R.P.A.T. utilizza allo scopo pozzi esistenti indicati dal Gruppo Tecnico.

Nelle more dell'affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato al gestore unico, ai sensi del D.lgs 152/2006, i compiti previsti per il gestore del servizio idrico sono svolti dal gestore attuale.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Responsabile del Gruppo Tecnico trasmette alla Regione Toscana una relazione sintetica sui risultati del monitoraggio dell'anno precedente

Art. 33 - Costi di gestione dell'area di salvaguardia

I costi di gestione dell'area di salvaguardia sono:

- costi per l'esecuzione di studi geologici, idrogeologici, pedologici ed agronomici;
- costi per l'individuazione dei centri di pericolo puntuali e diffusi;

- costi per la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza dei centri di pericolo;
- costi di pubblicizzazione ed informazione sull'area di salvaguardia;
- costi per il monitoraggio delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque di falda, dei corpi idrici superficiali, nonché delle caratteristiche chimiche dei terreni;
- costi per eventuali indennizzi per le attività preesistenti;
- costi per i controlli sul territorio;
- costi per il funzionamento del Gruppo Tecnico.

Sono esclusi i costi per la bonifica dei siti inquinati e la messa in sicurezza dei pozzi privati esistenti, entrambi di competenza privata.

I singoli costi devono essere preventivamente approvati dall'A.A.T.O. e rendicontati annualmente dal soggetto gestore all'A.A.T.O., per il loro inserimento nella tariffa del servizio idrico.

Art.33 bis - indennizzi

Nella zona ristretta sono soggetti ad indennizzo i seguenti vincoli e limitazioni :

- divieto di fertilizzazione azotata se non nei limiti di un apporto massimo di 170 Kg/ha di azoto, con l'esclusivo impiego dei concimi a lenta cessione individuati all'art. 29 delle presenti norme
- divieto di eseguire interventi con prodotti fitosanitari ad azione erbicida e geodisinfestante di qualsiasi natura ad eccezione di interventi antiparassitari da realizzare sulla parte aerea delle colture per i quali è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica come disciplinata dalla normativa comunitaria
- limitazione degli apporti irrigui al solo uso di tecniche di irrigazione localizzata

Art. 34 - Durata della limitazione dell'area di salvaguardia

La durata della delimitazione dell'area di salvaguardia coincide con quella della più recente tra le concessioni di derivazione del campo pozzi, e non potrà comunque eccedere i 30 anni. In occasione di modifica alle modalità di conduzione e gestione dell'acquifero – variazioni permanenti delle portate di emungimento, perforazione di nuovi pozzi, disattivazioni di pozzi esistenti - l'A.A.T.O. dovrà provvedere alla richiesta di revisione dell'area di salvaguardia, in termini di perimetrazione ed integrazione dei dispositivi di protezione statica e dinamica.

Analogamente potranno essere apportate modifiche ai dispositivi di protezione statica e dinamica a seguito dell'acquisizione di nuove conoscenze relativamente al quadro idrogeologico ed idrodinamico ed alle pressioni sulle acque superficiali e sotterranee.

In ogni caso la verifica deve essere svolta ogni 10 anni.
Nel caso di chiusura temporanea di una o più captazioni, dovrà essere mantenuta la perimetrazione.

Art. 35 - Vigilanza e sanzioni

La vigilanza del rispetto delle prescrizioni normative o comunque introdotte per le aree di salvaguardia compete alla Provincia di Lucca. Nell'adempimento delle competenze di cui al precedente punto, la Provincia, in caso di accertamento di violazioni, può irrorare le sanzioni amministrative di cui all' art.134 del D.Lgs 152/2006 e prescrivere un congruo termine per l'esecuzione dei lavori e degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di normalità. Decorso inutilmente tale termine, il soggetto gestore del servizio idrico, utilizzatore delle risorse captate, può eseguire le opere e gli interventi necessari, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente che ha causato l'anomala situazione.

La Provincia definisce, nel rispetto delle linee generali del D.Lgs 152/2006 le sanzioni amministrative cui incorre chiunque violi le disposizioni contenute nell'atto di delimitazione dell'area di salvaguardia. I proventi delle sanzioni, di cui al precedente comma, confluiscono su di un fondo provinciale destinato a finanziare gli interventi, definiti di concerto con le Autorità di Ambito territoriali ottimali, finalizzati alla tutela delle risorse idriche destinate a scopo idropotabile, con priorità per la tutela della falda oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di accertata inadempienza degli obblighi di vigilanza, il beneficiario della concessione di derivazione (A.A.T.O.) può richiedere l'intervento della Regione Toscana per il ripristino delle condizioni di normale gestione delle competenze di vigilanza e tutela delle risorse idriche captate ad uso Idropotabile

Art. 36 - Schema tipo del Piano di Utilizzazione

Il piano di utilizzazione di cui all'art.15 è redatto secondo il modello predisposto dall'A.A.T.O. allegato alla presente deliberazione (Allegato C), disponibile presso la sede in Via per Camaiore 2180 Monte S.Quirico - Lucca o sul sito internet www.ato1acqua.toscana.it.